

# Rapporto di minoranza

numero

data

Dipartimento

8 febbraio 2011

SANITÀ E SOCIALITÀ

Concerne

**della Commissione della gestione e delle finanze  
sull'iniziativa parlamentare 31 maggio 2010 presentata nella forma  
generica da Raoul Ghisletta, Graziano Pestoni e Dario Ghisletta per  
l'introduzione di un'indennità di residenza di fr. 200.- mensili (fr. 2'400.-  
annui) per i dipendenti con figli a carico e di fr. 50.- mensili (fr. 600.-  
annui) per gli altri dipendenti**

## **1. IL CRESCENTE RITARDO SALARIALE IN TICINO E L'INERZIA DEI PARTITI BORGHESI**

Per il Partito socialista e per i sindacati esiste un importante problema salariale in Ticino:

- 1) il ritardo salariale rispetto al resto della Svizzera non diminuisce ma cresce, indebolendo sempre più il potere d'acquisto delle famiglie che risiedono in Ticino;
- 2) la pressione salariale della Lombardia non diminuisce, ma cresce, complice anche l'indebolimento del cambio euro-franco.

Fa specie constatare in questo dibattito parlamentare come i partiti borghesi e la Lega:

- non si curino minimamente di tale importante problema,
- si limitino ad affossare le proposte socialiste (vedi anche affossamento della precedente iniziativa parlamentare del PS a favore di un'indennità cantonale di famiglia pari a 1'500 Fr)
- come siano fundamentalmente privi di controproposte efficaci.

### **I dati sul ritardo salariale**

In base alla *Rilevazione svizzera della struttura dei salari* del 2008 (a cura dell'Ufficio federale di statistica) in Ticino il salario lordo mediano (ossia il valore centrale, tale per cui il 50% dei lavoratori ha un salario inferiore e il 50% ha un salario superiore allo stesso) è di **840.- fr. mensili inferiore al valore nazionale, ossia 4'983.- fr. contro 5'823, pari a -14,4%. Nel 1998 la differenza tra Ticino e media nazionale era di 651.- fr., ossia -12,8% (fr. 5'105.- contro fr. 4'454.-), per cui in 10 anni la situazione è peggiorata di quasi 200.- fr. mensili!**

Nel 2008 il salario svizzero mediano per i lavoratori non qualificati è 4'466.- fr. mensili contro 3'953.- fr. in Ticino (-513 fr. pari a -11,5%), per le qualifiche basse è 5'622.- fr. mensili contro 5'195.- fr. in Ticino (-427.- fr. pari a -7,6%), per le qualifiche medie è di 6'995.- fr. mensili contro 5'762.- fr. (-1'233.- fr. pari a -17,6%) e per le qualifiche alte è di 10'936.- fr. mensili contro 8'770.- fr. (-2'166.- fr. pari a -19,8%).

**Se prendiamo solamente il settore privato il ritardo del salario mediano in Ticino nel 2008 arriva al 14,8% rispetto alla media svizzera (fr. 4'929.- mensili contro fr. 5'786.-), nel**

**2006 era del 14,2% e nel 2004 del 13,8%:** per il settore della produzione il ritardo nel 2008 è del 23% (4'651.- fr. mensili contro 6'041.-) e per il settore dei servizi è del 15% (4'832.- fr. mensili contro 5'688.- fr.).

Vediamo quindi che la situazione peggiora nel tempo!

## **2. IMPATTO ECONOMICO DELL'INIZIATIVA SUI SALARI DEI RESIDENTI**

Per avvicinare i salari dei residenti ticinesi alla media svizzera l'iniziativa parlamentare generica in esame vuole **aumentare il reddito da lavoro salariato a disposizione delle famiglie con figli residenti e anche delle persone senza figli residenti nel Canton Ticino**, contribuendo in tal modo in generale ad **avvicinare i salari ticinesi alla media svizzera**. L'effetto dell'indennità di 200.- Fr. mensili per salariato con figli e di 50.- fr. mensili per salariato senza figli è percentualmente molto più alto per i salari bassi e medi rispetto a quelli alti: **sul salario mediano di 4'983.- fr. corrisponde ad un aumento del 4% per il dipendente con figli e dell'1% per quello senza figli**; per il salario mediano dei lavoratori non qualificati con figli significa un aumento del 5%, per il salario mediano dei lavoratori con basse qualifiche e con figli significa un aumento del 3,8%, per il salario mediano dei lavoratori con medie qualifiche e con figli significa un aumento del 3,4% e infine per il salario mediano dei lavoratori con alte qualifiche e con figli corrisponde a un aumento del 2,2%.

Scopo precipuo dell'indennità di residenza è anche di **compensare la crescita dei costi dell'alloggio e della cassa malati per i salariati residenti in Ticino**, che incide particolarmente sulle famiglie monoparentali e anche sulle famiglie biparentali con figli a carico. Si tratta di integrare la compensazione del caro-vita effettuata sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo, che peraltro negli ultimi anni non è sempre stata regolarmente effettuata da tutti i datori di lavoro e che non tiene conto in modo adeguato dell'importante crescita di tali costi in Ticino.

Avendo questo scopo sociale precipuo, l'indennità di residenza non è prevista per i lavoratori dipendenti che risiedono all'estero, che non sopportano la forte crescita dei costi per cassa malati e alloggio in atto in Ticino e che peraltro, per quanto riguarda i frontalieri, negli ultimi due anni sono avvantaggiati dal cambio franco-euro (che ha determinato una crescita di ca. il 16 % del loro salario reale: a fine 2009 1 Fr valeva 0,66 cts di euro, a inizio febbraio 2011 ne vale 0,77). Precisiamo subito che con l'indennità di residenza non favorisce l'assunzione di manodopera frontaliera, che non ricevendo indennità di residenza risulterebbe più conveniente. Infatti il prelievo per il finanziamento a carico dei datori di lavoro viene pagato in base ad una percentuale fissa sulla massa salariale complessiva, compresi i frontalieri: per cui il versamento dell'indennità ai soli dipendenti residenti non produce alcun guadagno per il datore di lavoro che assume personale che residente non è.

## **3. L'INIZIATIVA È PROPONIBILE SECONDO IL GOVERNO**

1. L'iniziativa parlamentare generica chiede il varo di una legge cantonale *ad hoc*, che introduca il versamento da parte dei datori di lavoro in Ticino di un'indennità di residenza di fr. 200.- mensili (fr. 2'400.- annui) per i lavoratori dipendenti residenti in Ticino che hanno figli a carico (minorenni e agli studi/tirocinio sino a 28 anni) e di

un'indennità di residenza di fr. 50.- mensili (fr. 600.- annui) per gli altri lavoratori dipendenti senza figli a carico.

2. L'iniziativa stabilisce che hanno diritto all'indennità di residenza di fr. 200.- mensili il salariato che ha una famiglia monoparentale a carico e il genitore salariato di una famiglia biparentale con figli a carico. Le famiglie biparentali con figli a carico, composte da genitori che lavorano entrambi con statuto di dipendente, hanno diritto a un'indennità di residenza complessiva massima di fr. 200.-: la legge stabilisce quale dei coniugi ha diritto al versamento dell'indennità.
3. L'iniziativa prevede che gli altri dipendenti, coniugati o meno, hanno diritto ognuno a un'indennità di fr. 50.- mensili.
4. L'iniziativa demanda alla legge di stabilire le disposizioni relative ai salariati impiegati a tempo parziale, a ore, presso più datori di lavoro e gli altri casi particolari, in modo da semplificare l'amministrazione dell'indennità di residenza. L'indennità di residenza è imponibile fiscalmente e soggetta agli oneri sociali: in particolare questo è importante per fare in modo che venga computata in caso di disoccupazione, malattia, infortunio, invalidità e pensionamento.
5. Infine nell'iniziativa non è prevista una limitazione dell'indennità ai dipendenti con redditi medi e bassi: in effetti la limitazione sarebbe assai complessa amministrativamente (necessità di esaminare tutte le fonti di reddito tramite la dichiarazione fiscale, esame del reddito del coniuge, cumulo tra lavoro dipendente e indipendente, effetto soglia, ecc.) e il risparmio potrebbe risultare pertanto limitato.

#### **Valutazione giuridica del Governo sulla proponibilità**

Trattandosi di un'idea innovativa era importante sapere se essa fosse valida. Il Consiglio di Stato, con lettera del 30 novembre 2010 alla Commissione della gestione (allegata, pag. 6), ha valutato sul piano giuridico il contenuto dell'iniziativa generica, concludendo che "riservati ulteriori aspetti di dettaglio, **l'introduzione di un'indennità di residenza è giuridicamente proponibile.**" Questo aspetto è fondamentale per l'avvio del dibattito sul merito della proposta.

#### **4. ASPETTI AMMINISTRATIVI PER LA GESTIONE DELL'INDENNITÀ DI RESIDENZA**

1. L'iniziativa indica che la legge deve regolare il finanziamento dell'indennità di residenza in modo che tutti i datori di lavoro in Ticino vi partecipino solidalmente, indipendentemente dal fatto che impieghino lavoratori residenti o frontalieri, coprendo integralmente le spese per le indennità erogate. Per il finanziamento la legge dovrà stabilire la percentuale di prelievo sulla massa salariale a carico dei datori di lavoro; essa lascia aperta la possibilità di reperire anche altri cespiti d'entrata, ad es. per non sfavorire le aziende a forte intensità di manodopera nel processo produttivo rispetto ad aziende più automatizzate o per altri casi particolari.
2. L'iniziativa propone che la cassa di compensazione cantonale AVS è incaricata dell'esecuzione della legge, in modo da gestire in maniera unitaria l'applicazione dell'indennità di residenza e per il suo lavoro preleva presso i datori di lavoro una commissione.

## Valutazione giuridica del Governo sugli aspetti gestionali

Il Consiglio di Stato, con lettera del 30 novembre 2010 alla Commissione della gestione (allegata, pagg. 2-5 e pag. 6) spiega che, se è ipotizzabile giuridicamente di affidare tutta la gestione dell'indennità alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, dal lato pratico occorre coinvolgere tutte le Casse di compensazione per gli assegni famigliari operanti in Ticino. Gli iniziattivisti ne prendono atto e, trattandosi di un'iniziativa generica, si rimettono al Consiglio di Stato per proporre la soluzione più razionale ed efficiente.

## 5. IMPATTO FINANZIARIO E MACROECONOMICO DELL'INTRODUZIONE DELL'INDENNITÀ

L'iniziativa prevede che l'**entrata in vigore dell'indennità possa essere fatta a tappe, per favorire l'assorbimento del costo a carico dei datori di lavoro sull'arco di 4 anni** e che il Consiglio di Stato emani il regolamento d'applicazione. Il Consiglio di Stato nella sua valutazione finanziaria (lettera del 30 novembre 2010 alla Commissione della gestione, allegata, pag. 6) valuta in 101 mio. franchi l'ammontare distribuito ai lavoratori residenti sotto forma di indennità di residenza a pieno regime e quindi nello 0,91% il necessario finanziamento da parte dei datori di lavoro in base alla massa salariale.

Pertanto l'introduzione su 4 anni dell'indennità può avvenire come segue:

ANNO	Indennità salariato con figli	Indennità salariato senza figli	Costo % m. salari
anno 1	50.- fr. mensili	12.5 fr. mensili	0,2275%
anno 2	100.- fr. mensili	25.- fr. mensili	0.455%
anno 3	150.- fr. mensili	37.5 fr. mensili	0.6825%
anno 4	200.- fr. mensili	50.- fr. mensili	0.91%

**Va ricordato che dal 2000 al 2009 i salari nominali in Svizzera sono cresciuti del 1,6% all'anno e quelli reali dello 0,6% all'anno:** a prescindere dalla dimostrata necessità di intervenire sul crescente ritardo salariale tra Ticino e Svizzera, per i datori di lavoro ticinesi **esiste senz'altro un margine di assorbimento di questo costo salariale aggiuntivo di uno 0,23% annuo per 4 anni** (pensiamo alla compressione della massa salariale destinata a bonus e aumenti individuali al merito, che favorisce unicamente gli alti redditi).

Inoltre **vari datori di lavoro prevedono già indennità contrattuali di famiglia (economia domestica) per dipendenti con figli a carico**, che verrebbero ampliate dalla presente indennità di residenza, per cui in caso di fusione delle indennità andrebbe calcolato unicamente il costo aggiuntivo a loro carico.

La **Confederazione prevede per il proprio personale all'art. 43 dell'Ordinanza sul personale federale un'indennità di residenza**, senza che per questo la competenza di legiferare del Cantone sia esclusa o limitata: in Ticino/Lugano l'indennità federale di residenza è di ca. 4'000.- fr. annui (il livello massimo è di 5'500.- fr. annui ca. nelle regioni che hanno un costo della vita elevato). L'art. 43 della citata ordinanza prevede: *«Indennità di residenza: 1. Allo stipendio si aggiunge un'indennità di residenza graduata in base al costo della vita, alle imposte e alla grandezza e ubicazione della località in cui è esercitato il lavoro. 2. L'indennità di residenza non deve superare i 6'000 franchi».*

L'indennità di residenza è pure nota e praticata nel sistema remunerativo pubblico in Francia, Italia e Germania.

In conclusione introdurre in Ticino un'indennità annua di 2'400.- Fr. per i salariati residenti con figli e di 600.- Fr. annui per i salariati residenti senza figli è una proposta equilibrata dal lato della remunerazione dei dipendenti: essa riduce di alcuni punti il ritardo salariale del 14% esistente tra il Ticino e il resto della Svizzera.

A livello macroeconomico nell'economia ticinese grazie all'indennità di residenza potrebbero essere "iniettati" annualmente ca. 101 mio Fr. in modo molto mirato:

- favorendo in maniera importante l'incremento del reddito delle famiglie residenti con figli;
  - favorendo l'incremento del reddito delle persone residenti con redditi medio bassi.
- entrambe categorie che spendono i loro salari riversandoli in misura marcata sull'economia locale.

\* \* \* \* \*

Per questi motivi invitiamo il Gran Consiglio ad accogliere il presente rapporto favorevole all'iniziativa.

Per la minoranza della Commissione gestione e finanze:

Raoul Ghisletta, relatore  
Bertoli - Orelli Vassere